



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 gennaio 2009 (20.01)
(OR. fr)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0249 (COD)**

**16498/08
ADD 1**

**TELECOM 216
MI 504
COMPET 537
DATAPROTECT 102
CONSOM 204
CAB 60
CODEC 1689**

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il [...] 2009 in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

Il 16 novembre 2007, la Commissione ha adottato la sua proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un'Autorità europea del mercato delle comunicazioni elettroniche¹. Il 19 novembre 2007, il Consiglio ha ricevuto la proposta della Commissione².

Il Parlamento europeo ha adottato il parere in prima lettura il 24 settembre 2008.

Il Comitato delle regioni ha adottato il parere il 19 giugno 2008³.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il parere il 29 maggio 2008⁴.

La Commissione ha modificato la proposta il 5 novembre 2008⁵.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il [data] 2009.

II. OBIETTIVO

Il regolamento proposto, che integra il quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche presentato dalla Commissione nel novembre 2007, è volto all'istituzione di un nuovo organismo comunitario. Questo contribuirà, nel campo di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari, a migliorare il funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto attiene allo sviluppo delle comunicazioni elettroniche intracomunitarie. Fungerà da centro di competenze in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica a livello dell'UE, attingendo alle competenze delle autorità nazionali di regolamentazione. In questo modo l'applicazione del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche sarà coerente, il che migliorerà la concorrenza e contribuirà alla competitività.

¹ Com(2007) 699 definitivo.

² Doc. 15408/07.

³ GU C 257 del 9.10.2008, pag. 68.

⁴ TEN/327-329 - CESE 984/2008 - 2007/0247 (COD) – 2007/0248 (COD) – 2007/0249 (COD).

⁵ Com(2008) 720 definitivo.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

1) Osservazioni generali

Pur approvando il Consiglio una forma di atto giuridico diverso da quello proposto dalla Commissione, la posizione comune incorpora la maggior parte degli emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo, alla lettera, in parte o nello spirito.

Essa contiene inoltre alcune nuove modifiche aventi come finalità l'istituzione di un organismo flessibile e indipendente che sarebbe dotato di una struttura di supporto di diritto privato.

Una parte degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo non si rispecchiano nella posizione comune in quanto il Consiglio ha convenuto che essi non erano necessari né accettabili o, in vari casi, per il fatto che le disposizioni della proposta d'origine della Commissione erano state soppresse o profondamente riformulate.

In particolare, il Consiglio ha adottato la posizione comune nella prospettiva di migliorare e di rafforzare le strutture esistenti, segnatamente il gruppo dei regolatori europei (GRE). Il nuovo organismo proposto dovrebbe sostituire il GRE e migliorare le modalità di funzionamento per assicurare maggiore trasparenza e efficacia nel processo decisionale. Il Consiglio ha optato per la formalizzazione del GRE in un regolamento comunitario definendone più precisamente i compiti, il funzionamento nonché le relazioni con le altre istituzioni comunitarie. Tale nuovo organismo denominato GRET ("Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni") non sarebbe un'agenzia comunitaria e non avrebbe personalità giuridica. Sarebbe dotato di una struttura di supporto di diritto privato. Il GRET sarebbe quindi un organismo flessibile e efficace che opererebbe in modo indipendente, nei limiti delle sue attribuzioni, in particolare nel campo di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari.

Il Consiglio ha aggiunto o modificato una serie di disposizioni per assicurare che la composizione del GRET sia chiara, l'organizzazione interna proporzionale alle attribuzioni e le modalità del processo decisionale siano semplici ed efficaci. Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene importante che il nuovo organismo eserciti le sue attività in modo trasparente e riferisca alle istituzioni europee in merito al suo operato.

2) Osservazioni specifiche

a) Oggetto, campo di applicazione e obiettivi

Il Consiglio condivide il parere della Commissione e del Parlamento europeo secondo il quale un nuovo organismo dovrebbe essere istituito nell'ambito del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica **(emendamenti 7-13)**. Il nuovo organismo, che sarebbe un organo consultivo, dovrebbe assistere le ANR ("le Autorità nazionali di regolamentazione") e coadiuvare la Commissione nell'espletamento dei compiti **(emendamento 12)**. Dovrebbe inoltre servire da ambito di riflessione, di dibattito e di consulenza per il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione nel settore delle comunicazioni elettroniche e consigliare tali istituzioni, su loro richiesta o di propria iniziativa **(emendamenti 17-18, 52)**. Infatti dovrebbe sostituire il GRE ("Gruppo dei regolatori europei"), che consiglia e assiste attualmente la Commissione nello sviluppo del mercato interno **(emendamento 13)**. Dovrebbe continuare le attività del GRE, perseguendo la cooperazione tra le autorità nazionali di regolamentazione e tra queste ultime e la Commissione, così da assicurare l'applicazione coerente in tutti gli Stati membri del quadro di regolamentazione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica e contribuire in tal modo allo sviluppo del mercato interno **(emendamenti 11, 48-49, 53)**.

Il Consiglio condivide il parere della Commissione e del Parlamento europeo secondo il quale le attività del nuovo organismo devono rientrare nel campo di applicazione della direttiva quadro e delle direttive particolari ed essere definite chiaramente (**emendamenti 47-50, 56-60, 64, 69, 75-78, 80, 85, 87, 91-92, 97, 98, 99, 105**). D'intesa con il Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che il GRET abbia inoltre il compito di elaborare e diffondere tra le ANR le migliori prassi regolamentari, quali approcci, metodologie od orientamenti comuni sull'attuazione del quadro di regolamentazione (**emendamento 53**). Ritiene altresì con le due istituzioni che l'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) non debba diventare una componente di tale nuovo organismo, che non dovrebbe avere competenze a livello europeo per quanto riguarda le questioni di sicurezza delle reti e dell'informazione (**emendamenti 9-10, 24, 27, 36, 50, 56, 65, 89, 107 lettera d), 143**).

Contrariamente al parere del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che il nome GRET ("Gruppo dei regolatori europei delle telecomunicazioni") sia un nome più appropriato per tale nuovo organismo del nome BERT ("organo dei regolatori europei delle telecomunicazioni") (**emendamento 47**). Pur essendo d'accordo con il Parlamento europeo sul fatto che occorra una base più solida per istituire tale organismo (**emendamento 8**), il Consiglio ritiene che il GRET non debba avere né la natura di un'agenzia né personalità giuridica (**emendamenti 14, 51**).

Analogamente al Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che il GRET fornirebbe competenze e instaurerebbe la fiducia grazie alla propria indipendenza, alla qualità delle consulenze fornite e delle informazioni diffuse, alla trasparenza delle procedure e dei metodi operativi come pure alla diligenza nell'esecuzione dei suoi compiti (**emendamento 12**). Infatti il Consiglio ritiene che sia necessario istituire il GRET con regolamento comunitario per perseguire lo sviluppo di prassi regolamentari coerenti tramite l'intensificazione della cooperazione e del coordinamento tra le ANR, e tra queste ultime e la Commissione, per sviluppare ulteriormente il mercato interno dei servizi di comunicazione elettronica.

Il principio di proporzionalità impedirebbe di andare oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo ricercato. Il Consiglio ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito dal GERT che è un organo più snello e meno burocratico di un'agenzia comunitaria.

Per quanto riguarda i compiti del GERT, il Consiglio, contrariamente al Parlamento europeo, ritiene che le attività del GERT debbano incentrarsi segnatamente sulle questioni connesse alla regolamentazione economica dei mercati delle comunicazioni elettroniche escludendo le funzioni non chiaramente definite in anticipo (**emendamenti 16, 19, 20, 22, 26, 28, 68, 70, 71, 79, 81-84, 86, 93, 95, 102, 103-104, 106**). Il Consiglio non condivide il parere del Parlamento europeo secondo cui il GERT dovrà fornire consulenza anche ai soggetti partecipanti al mercato (**emendamenti 15, 54**), perché ritiene che il GERT debba poter eseguire i suoi compiti in maniera indipendente evitando qualsiasi conflitto d'interesse. Benché il Consiglio ritenga opportuno che il GERT si sforzi di assolvere i suoi compiti in cooperazione con i gruppi e i comitati esistenti, non giudica opportuno che il GERT fornisca consulenza a detti gruppi e comitati (**emendamenti 81-84, 88**).

b) Composizione e modalità di funzionamento

Il Consiglio condivide il parere del Parlamento europeo secondo cui il nuovo organo dovrebbe comporsi dei responsabili ad alto livello provenienti dall'ARN istituita in ciascun Stato membro avente come missione principale quella di sorvegliare quotidianamente il funzionamento del mercato delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche e dovrebbe comprendere un membro per Stato membro. È altresì d'accordo sul fatto che la Commissione dovrebbe disporre dello status di osservatore (**emendamento 108**) e che il nuovo organo dovrebbe comporsi di un presidente e di vicepresidenti eletti tra i suoi membri (**emendamento 109**). Il Consiglio condivide il parere del Parlamento europeo secondo cui il nuovo organo dovrebbe assolvere i suoi compiti in modo indipendente, imparziale e trasparente (**emendamento 112**) e dovrebbe adottare le sue decisioni a maggioranza di due terzi dei membri (**emendamento 111**). Al pari del Parlamento europeo, il Consiglio ritiene che le ARN e la Commissione dovrebbero tenere nella massima considerazione i pareri diffusi dal GERT (**emendamento 72**).

Il Consiglio concorda con la semplificazione della struttura e dei compiti del nuovo organo proposta dal Parlamento europeo, in particolare rispetto alla struttura proposta dalla Commissione (**emendamenti 107, lettere d) e e), 115-117, 119-120, 122, 125, 129-130, 138, 143-147**) e condivide il parere del Parlamento europeo su talune modalità di funzionamento, come ad esempio, l'adozione da parte del nuovo organo di un regolamento interno (**emendamento 111**) o la convocazione delle riunioni (**emendamento 110**).

Il Consiglio è tuttavia favorevole a una struttura organizzativa e finanziaria più snella e meno burocratica di quella proposta dal Parlamento europeo. Il Consiglio non ritiene necessario per il corretto svolgimento dei compiti di GERT né la creazione di un comitato dei regolatori né di un posto di direttore generale (**emendamenti 107, 108, 114, 126-127, 131, 133-139, 142**). Per assicurare l'indipendenza del GERT, il Consiglio ritiene che il GERT non debba ricevere finanziamento totale o parziale del bilancio comunitario del GERT (**emendamenti 37, 51, 168, 149-151, 153-154**). Per assicurare l'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, il Consiglio ritiene che non sia necessario né proporzionale ai compiti assegnati al GERT optare per la forma di un'agenzia comunitaria (**emendamenti 14, 51, 163, 168**). Per quanto riguarda la durata di due anni e mezzo del mandato del presidente e dei vicepresidenti, il Consiglio considera più adeguato un mandato più breve, di un anno (**emendamento 109**).

c) **Trasparenza e riservatezza**

Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ritiene che, se è necessario prima di formulare pareri raccomandare migliori prassi regolamentari o elaborare relazioni, il GERT debba consultare le parti interessate e offrire loro l'opportunità di formulare osservazioni in un tempo ragionevole. I risultati della procedura di consultazione dovrebbero in linea di principio essere pubblicati e le riserve formulate da un'ARN dovrebbero figurarvi, su richiesta di quest'ultima (**emendamento 156**). Il Consiglio è d'accordo con il Parlamento europeo sul fatto che il GERT dovrebbe esercitare le sue attività con notevole trasparenza (**emendamento 31**).

Concorda altresì con il principio che il GERT dovrebbe pubblicare il suo programma annuale e una relazione annuale sulle sue attività e riferire in merito alle attività al Parlamento europeo e al Consiglio, benché le modalità organizzative proposte dal Parlamento europeo varino nella loro concezione da quelle del Consiglio (**emendamenti 101,118, 124, 136, 139-142, 152**). Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ritiene che il GERT debba rispettare debitamente il principio della riservatezza (**emendamenti 39-40, 96**). Più in particolare, il Consiglio ritiene che il GERT non debba né pubblicare né divulgare a terzi le informazioni che egli tratta o riceve e per le quali un trattamento riservato è stato richiesto. Inoltre, i membri del GERT, gli osservatori e qualsiasi altra persona dovrebbero essere tenuti a non divulgare alcuna informazione di cui sono venuti a conoscenza durante i lavori del GERT o dei gruppi di lavoro di esperti.
